



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Oggetto: Affidamento dell'incarico esterno per la figura di Consigliere/a unica di fiducia della Regione Marche, dell'Assemblea Legislativa e degli Enti dipendenti - art. 21 quinquies l. 241/1990 - Revoca del decreto RUS n.360 del 22 maggio 2024 di indizione della relativa procedura di selezione.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

di revocare la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico esterno per la figura di Consigliere/a di fiducia della Regione Marche, dell'Assemblea legislativa e degli Enti Dipendenti, indetta con decreto n. 360/RUS del 22 maggio 2024;

di comunicare la revoca della selezione a tutti i soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione alla stessa procedura, dando atto che nessuna attività istruttoria è stata posta in essere dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione;

di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.M. e sul sito web della Regione Marche: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici>, e sulla sezione News e Focus intranet point

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con decreto n. 360/RUS del 22 maggio 2024 è stato approvato lo schema di avviso di selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico esterno per la figura di Consigliere/a unica di fiducia, dell'Assemblea Legislativa e degli Enti Dipendenti, e indetta la relativa procedura di selezione decorrente dalla pubblicazione dello stesso avviso sul sito web della Regione Marche: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici>, sui siti istituzionali dell'Assemblea legislativa, degli enti dipendenti e sulla sezione News e Focus intranet point. Il precitato avviso conseguiva all'approvazione del PIAO annualità 2024-2026, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 30/01/2024, nel cui contesto è incluso il Piano delle Azioni Positive.

Tale Piano recava la previsione della nomina, su proposta del CUG, della consigliera di fiducia, in relazione a quanto definito nelle direttive e nella Raccomandazione della Commissione europea n. 92/131 del 27/11/1991 relativa alla tutela della dignità delle donne e degli uomini e nella Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo.

In adesione alla precitata proposta, la Direzione Risorse Umane e Strumentali (nota prot. n. 517497 del 30/04/2024) formulava la richiesta, rivolta in particolare agli Enti dipendenti della regione Marche, di adesione al percorso di individuazione di un unico soggetto che svolgesse le funzioni di specie a favore del sistema regionale (Giunta regionale, Assemblea legislativa regionale e Enti dipendenti della regione Marche) e indicava con il decreto n. 360/RUS del 22 maggio 2024 la procedura di selezione, al cui esito pervenivano n. 16 istanze.

Dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione non è stata effettuata alcuna operazione istruttoria; la procedura selettiva pertanto si trova oggi allo stato di presentazione delle candidature il cui termine è scaduto il 28 giugno 2024.

Di evidenza che la volontà di nominare una figura unitaria di consigliere di fiducia deve risultare da atto scritto costituente un accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni. Al riguardo soccorre l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 che espressamente prevede:

“Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 (cfr. forma scritta a pena di nullità) e 3 (cfr. assoggettamento agli stessi controlli dei provvedimenti che eventualmente sostituiscono).

2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. (...)”

L'adesione a tale forma di collaborazione si sostanzia mediante la sottoscrizione di una convenzione specifica, il cui schema non è stato approvato dalla Giunta regionale - alla quale compete, nelle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, approvare gli atti applicativi e di indirizzo, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 18 del 2021 (articolo 4, comma 2, lettera c) - antecedentemente all'indizione dell'avviso di selezione.

L'assenza di approvazione della proposta convenzionale e l'assenza conseguente di una



autorizzazione alla sua sottoscrizione sostiene la revoca in autotutela della selezione indetta e la rivalutazione dell'interesse dell'Amministrazione alla nomina della figura del consigliere di fiducia, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e tempestività dell'azione amministrativa.

Soccorre alla decisione di revoca anche la valutazione che la stessa non è idonea ad arrecare pregiudizio a posizioni giuridiche già consolidate in capo agli aspiranti candidati, in quanto le attività valutative delle domande pervenute non sono ancora state avviate, né si è formata alcuna graduatoria di merito, e pertanto non sussistono posizioni di vantaggio meritevoli di conservazione.

La revoca di un avviso di selezione rientra peraltro nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione, atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

A sostegno giova richiamare la giurisprudenza maturata in tema di concorsi pubblici:

– “la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso in presenza di motivi di pubblico interesse che rendano inopportuna la prosecuzione dell'iter concorsuale (in tal senso, cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003)”;

– “il bando con cui si indice il pubblico concorso de(ve) essere qualificato come atto amministrativo generale, che per quanto previsto dalla la legge n. 241/1990 non soggiace all'obbligo motivazionale (art. 3, comma 2) ed a cui non si applicano le garanzie partecipative (art. 13) e che alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contrarius actus con cui la Pubblica amministrazione revoca il bando. (...) Anche tali atti devono rispondere – in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale – ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e della ponderazione del pubblico interesse, seppure per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati” (cfr.: C.G.A., Sez. Giur., 1° aprile 2020 n. 230)” (TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 4 novembre 2020, n.5027).”

Da quanto premesso, sussistono le ragioni per una nuova valutazione dell'interesse pubblico le quali inducono a revocare, in via di autotutela, ex art. 21-quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avviso della selezione indetta con decreto n. 360/RUS del 22 maggio 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.M e sul sito web della Regione Marche: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici>, e sulla sezione News e Focus intranet point

Il responsabile del procedimento
(*Tiziana Giacchetta*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato

